

riovarsi dei mezzi sussidiari, che la legge del 1859 e i regolamenti posteriori hanno stabilito.

Questa è l'interpretazione che deve avere l'articolo 5; e spero che, con questi chiarimenti, gli onorevoli proponenti vorranno ritirare il loro ordine del giorno.

Presidente. Gli onorevoli Fulci Ludovico, Piccolo-Cupani, Camagna, Tassi, Diligenti, Colosimo, Pottino, Grassi-Pasini, Aguglia e Montarini, propongono che al capoverso dell'articolo 5 si aggiungano le seguenti parole: e le linee daziarie ai fini del dazio di consumo nei Comuni chiusi. »

Franchetti, relatore. Chiedo di parlare per la dichiarazione.

Presidente. Parli.

Franchetti, relatore. Questo emendamento è accettato dal Governo e dagli avanzi della maggioranza della Commissione. (*Si vide*).

Presidente. Allora è inutile svolgerlo.

L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

Muratori. Dirò pochissime parole intorno l'articolo 5.

Capisco che a quest'ora inoltrata la mia parola sarà inutile e che la legge sarà approvata a tamburo battente; ma intendo almeno che le mie considerazioni restino negli atti del Parlamento, sperando anche nell'altissimo del Senato; perchè credo, non per ragioni politiche, ma per convinzione profonda, che la legge sarà fatale agli interessi del paese.

L'articolo 5 o resterà lettera morta, o, quando eseguirsi, produrrà la confusione nei Comuni e la contraddizione nella legge stessa. Tale sarà, onorevoli ministri, la portata finanziaria di questa legge? L'articolo 5 evidentemente sconvolge tutto il sistema tributario, ed ha un inciso che nulla dice o dice troppo.

« Il Regio Commissario provvederà ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci Provinciali e Comunali, inchè le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni. »

Che vuol dire: proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni?

Qui è l'arbitrio elevato a principio economico. Con questa formola si può dar luogo a disuguaglianze fra Provincie e Provincie, e Comuni e Comuni: donde una deplorabile confusione di poteri. Io ammetto nel Re-

gio Commissario la facoltà di ridurre le spese straordinarie, di rivedere i bilanci, di correggere ingiustizie e sperequazioni: ma non posso concedergli la facoltà di legiferare e modificare il sistema tributario.

E con quali criteri potrà egli modificarlo? L'onorevole Fulci ha proposto la modificazione delle linee daziarie in rapporto al dazio di consumo; ed è giusto. Ma accettato questo principio, voi ignorate la portata finanziaria di questa legge, perchè non sapete quali modificazioni sulle varie voci del dazio di consumo può il Commissario Regio apportare. E volete voi affidargli facoltà così late, senza nemmeno essere in grado di dire alla Camera quali ne potranno essere le conseguenze per il bilancio dello Stato?

E non basta.

Addentrando nell'esame della legge, sempre meglio si comprende che essa è un aborto.

Coll'articolo 2 si stabilisce che i provvedimenti del Regio Commissario non debbono impegnare il bilancio dello Stato. Ora l'articolo 5 è in perfetta contraddizione con tale disposizione, dappoichè in forza di esso il Regio Commissario può impegnare il bilancio dello Stato come vuole e crede.

Infatti questo articolo modifica tutto il sistema tributario dei Comuni e delle Provincie; l'emendamento dell'onorevole Fulci modifica inoltre la legge pel consolidamento dei canoni daziari per dieci anni.

Come si vede, il bilancio dello Stato può essere interamente sconvolto; ed io aspetto la parola competente dell'onorevole ministro del Tesoro a proposito di una questione, la quale è di una gravità eccezionale.

Debbo ora fare un'ultima considerazione, relativamente a ciò che ha detto l'onorevole Gianturco, in ordine alla sua circolare.

Quando la legge non fa distinzione fra le varie spese obbligatorie, per l'insegnamento, per l'igiene, per le carceri o per altro, quando la legge in termini generali prescrive che il Commissario Regio ha facoltà di derogare a tutte le leggi che si riferiscono a spese obbligatorie, qualunque interpretazione in contrario non ha alcun valore. Resterà un'interpretazione autorevole questa data dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ed io l'accetto; ma la legge, così com'è formulata, esclude il concetto dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Perchè è vero che il regolamento unico stabilisce la scuola unica, la scuola